



C/2024/1002

17.1.2024

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Andreas Martin MÜLLER e ISIS-Mozambico, la persona e il gruppo oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2024/333 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati

(C/2024/1002)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Andreas Martin MÜLLER e ISIS-Mozambico, elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2024/333 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di includere Andreas Martin MÜLLER nell'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686 e di modificare la motivazione riguardo al mantenimento dell'ISIS-Mozambico in tale elenco.

Si richiama l'attenzione della persona e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento.

La persona e il gruppo in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione riguardo alla loro inclusione e al loro mantenimento nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La persona e il gruppo in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco. Al riguardo si richiama l'attenzione della persona e del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2024.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

⁽²⁾ GU L, 2024/333, 16.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/333/oj>.

⁽³⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/338, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/338/oj.